

Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - L'AQUILA** 

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI L'AQUILA

# **ANNO SCOLASTICO 2006/07**

Presidente: Tommaso Tani Vicepresidente: Marco Magliocco Segretaria: Cristina Lo russo Docente referente: Bianca Lucia Iorio



# **STATUTO**

Art. I. Vita della comunità scolastica.

- I. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e
- 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

  3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e prosegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
- e all'inserimento nella vita attiva.
- 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

## Art. 2. Diritti.

- I. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- 2. La comunità scolastica promuovere la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente
- 3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della
- 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il
- 5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono esser chiamati ad esprimere la
- essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori. 6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di
- scelta tra le attività culturali integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che
- tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

  7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce le iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
- 8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative in liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) Îniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e
- il recupero della dispersione scolastica; d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con

- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
  f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
  9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
- 10.1 regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

# Art. 3. Doveri

- I. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di
- 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

  3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere
- un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. I. 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti
- 5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a
- comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

  6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

#### Art. 4. Disciplina.

- 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

  2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

  3. La a responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

  5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità
- 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica sono

- 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un organo collegiale.

  7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

  8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

  9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile il disposto del comma 8 possibile, il disposto del comma 8.
- 10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- II. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

## Art. 5. Impugnazione.

- 1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

  2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e di genitori nella scuola media.

  3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

# **INFORMAZIONI GENERALI**


## Che cos'è la consulta

- La consulta provinciale degli studenti CPS è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale.
- È composta da due studenti per ogni istituto secondario superiore della provincia. I rappresentanti che la compongono sono eletti da tutti i loro compagni della scuola.

  Le CPS hanno una sede appositamente attrezzata messa a disposizione dal provveditore agli studi.

  Dispongono di fondi propri che possono essere spesi solo dagli studenti che la compongono. La quota prevista è almeno il 7% dei fondi provinciali destinati alle scuole per le attività degli studenti in base ai D.P.R. 567/96, 156/99 e 105/2001, pari a circa 35-40 milioni all'anno per una CPS di medie dimensioni (circa 120130 rappresentanti) dimensioni (circa 120130 rappresentanti).
- Ogni CPS si dota di un proprio regolamento e si riunisce con frequenza regolare. Le funzioni delle
- assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole superiori;
- ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari; • formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto;
- stipulare accordi con gli enti locali, la regione e le associazioni, le organizzazioni del mondo del
- formulare proposte ed esprimere pareri al provveditorato, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;
- istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività integrative, all'orientamento e all'attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
- progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere transnazion
- designare due studenti all'interno dell'organo provinciale di garanzia istituito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (art.5, comma 4).
- La CPS elegge al suo interno un presidente e si divide in commissioni tematiche o territoriali. Il provveditorato mette a disposizione della CPS un docente referente per supportare il lavoro degli studenti. Il MIUR ha un apposito ufficio per le consulte e per le attività degli studenti che opera all'interno della Direzione Generale per le Politiche Giovanili.
- I 103 presidenti delle consulte si riuniscono periodicamente in conferenza nazionale, dove hanno l'opportunità di scambiarsi informazioni, d'ideare progetti integrati, di discutere dei problemi comuni delle CPS e di confrontarsi con il ministro dell'Istruzione formulando pareri e proposte.
- Dopo tre anni di lavoro le consulte hanno realizzato numerose attività, come: · vari convegni nazionali, provinciali e regionali;
- la giornata nazionale dell'arte e della creatività studentesca in circa 80 città;
- trasmissioni televisive;
- giornali studenteschi provinciali;
- corsi di formazione per gli studenti e i loro rappresentanti sulle politiche giovanili;
  la partecipazione all'elaborazione dei piani di dimensionamento delle scuole a livello provinciale;

- attività di educazione alla pace e di solidarietà internazionale;
  attuazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98)
  proposte di progetti per le attività integrati ve e complementari (D.P.R. 567/96);
- contribuito all'attivazione degli Organi di Garanzia e alla designazione degli studenti al loro inter-
- sportelli informativi e di servizio per gli studenti;
- instaurato un dialogo con gli Enti Locali e le Amministrazioni Periferiche
- contribuito alla promozione e all'approvazione di leggi regionali per il diritto allo studio;
  realizzato attività e iniziative di promozione e utilizzo dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie;
  contribuito a stimolare il coinvolgimento degli studenti nell'elaborazione dei Piani dell'Offerta For-
- organizzato campagne di prevenzione contro le droghe;
- ideato concorsi per gli studenti. Numerosi pareri delle CPS sono stati accolti dal ministero, ad esempio su: lo Statuto delle studentesse e degli studenti, le modifiche del D.P.R. 567/96, l'autonomia scolastica, le modifiche degli organi
- collegiali e il progetto di rappresentanza studentesca nazionale. Scheda esplicativa D.P.R. 567/96 come modificato e integrato dal D.P.R. 156/99. Il D.P.R. 567/96 è il regolamento che disciplina la materia oggetto della direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, n. 133 del 3 aprile 1996. In esso sono contenute le norme che regolano le inizia-
- tive complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche. Le innovazioni più importanti riguardano:
- Iniziative complementari. Si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valuta zione comples-



- Attività integrative. Sono finalizzate ad offrire occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero. (art. I)

  • "Scuole aperte". Gli istituti devono predisporre almeno un locale attrezzato quale ritrovo dei giovani dopo la fine delle lezioni, al pomeriggio, durante i giorni festivi e nel periodo di interruzione
- · Scuola e territorio. Gli istituti devono favorire tutte le attività che realizza no la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio. Le collaborazioni per
- scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio. Le collaborazioni per attività educative, culturali, ricreative e sportive possono essere realizzate con associazioni, regioni, enti locali, enti pubblici, enti e soggetti privati. (art.3)
  Ruolo del comitato studentesco. Le iniziative previste da questo regolamento, compreso l'impiego delle risorse finanziarie necessarie, sono proposte dal comitato studentesco o da almeno 20 studenti o da associazioni studentesche e deliberate dal consiglio d'istituto. Il comitato studentesco gestisce la realizzazione delle attività; deve dotarsi di un regolamento interno e può: dividersi in commissioni, esprimere un gruppo di gestione, elaborare un piano di gestione delle iniziative e realizzare attività di autofinanziamento. (art.4)
  Convenzioni si possono stipulare convenzioni per la realizzazione delle attività non gestite diretativi.
- · Convenzioni. Si possono stipulare convenzioni per la realizzazione delle attività non gestite diretnte dalla scuola. Anche le associazioni studentesche possono fare convenzioni con le scuole.
- Consulta provinciale degli studenti. Composta da due studenti per istituto in ogni provincia, ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti, ottimizzare ed integrare in rete le attività integrative e complementari e formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto. (Art.6)
- Giornata nazionale dell'arte e della creatività studentesca. Indetta negli ultimi tre anni dal ministro sulla base dell'art.7, comma 2, è, di fatto, divenuto un appuntamento annuale fisso durante il quale le scuole sono aperte al pubblico e gli studenti organizzano manifestazioni e iniziative ed espongono lavori, anche nelle vie e nelle piazze, per sottolineare il valore dell'attività educativa e formativa attraverso la libera espressione dell'arte e della creatività.
- Le disposizioni contenute nel D.P.R. 567/96 si sono rivelate "rivoluzionarie" all'interno del mondo scolastico: le consulte provinciali, la scuola aperta il pomeriggio con spazi "autogestiti", la disponibilità di fondi gestiti dagli studenti; nuovo ruolo dei giovani e spazi di partecipazione molto più ampi si sono scoperti innovazioni importanti, ma anche difficili da gestire.
- Ciò ha contribuito alla decisione di apportare alcune modifiche ed integrazioni al D.P.R. 567/96. Gli studenti delle scuole e quelli delle consulte provinciali hanno dato un apporto significativo all'ampia discussione che si è sviluppata sull'argomento. Decisivi i contributi giunti dalle assemblee d'istituto, dalle riunioni locali e nazionali delle consulte e dalle associazioni. Molto preziosa si è rivelata inottre la prassi di attuare procedure che, nel pieno rispetto del regolamento vigente, lo superavano di fatto
- in alcune parti. Le modifiche si sono rese necessarie per risolvere alcuni problemi di organizzazione e per rendere più omogeneo il livello qualitativo nazionale. Esse riguardano:
- Il superamento delle attività extrascolastiche. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi diventano proprie della scuola. Tant'è che uno degli effetti che ciò comporta è la copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato. (integrazione all'art. I)
  La possibilità di utilizzare docenti per finalità di postegno alle iniziative previste dal D.P.R. 567/96 e a quello ad esse collegno di transpariene all'art.
- a quelle ad esso collegate. (integrazione all'art.4)
   La possibilità per le associazioni studentesche di costituirsi mediante deposito gratuito agli atti
- La possibilità per le associazioni studentesche di costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell'istituto del testo degli accordi, previsto all'art.36 del codice civile. (integrazione all'art.5)
  Le consulte provinciali degli studenti. I rappresentanti sono eletti, entro il 31 ottobre di ogni anno, con le stesse modalità dell'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio d'istituto. La consulta deve designare i rappresentanti degli studenti nell'organo provinciale di garanzia previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. La consulta deve dotarsi di un regolamento ed eleggere un presidente ed un consiglio di presidenza. I componenti del consiglio di presidenza che hanno terminato il curricolo scolastico o che non sono stati rieletti dal proprio istituto possono essere nominati dalla consulta consulenti per non più di un anno scolastico. Le consulte possono dar vita a momenti di coordinamento e rappresentanza a livello regiona le È individuata una sede
- dar vita a momenti da la consulta consultata per non più di na info scolastico, Le consulta possono dar vita a momenti di coordinamento e rappresentanza a livello regiona le. È individuata una sede di coordinamento e di rappresentanza delle consulte a livello nazionale. (modifica dell'art.6)

   Disposizioni finanziarie. Possono essere coperti tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione di attività complementari e integrative, compresi i rimborsi spese per i partecipanti alle iniziative e per i rappresentanti delle consulte. Una quota non inferiore al 7% dei fondi provinciali destinati alla realizzazione delle cattività provincia della consulta provinciale. realizzazione delle attività previste dal D.P.R. 567/96 è utilizzabile dalla consulta provinciale.

Part		LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO	DOMENICA
	0	1	2	3	4	5	6	7
	je	8	9	10	11	12	13	14
	<u>ā</u>				25	26	27	28
		29	30	31				
		LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÎ	SARATO	DOMENICA
		LUNLDI	MARIEDI	MERCOLEDI				
	aj.	5	6	7				
	2							
	3							
Page	F P		27					
Page								
12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   25   26   27   28   29   30   31   31   31   31   31   31   31		LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ		DOMENICA
10000   1000000	0	_		7				
10000   1000000								
10000   1000000	Na la							
1								
1								
10		LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO	
1	<b>U</b>							
1	Ţ.							
1	C							
1000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   100000	¥							
1			MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO	DOMENICA
The color   The								
	. <u>5</u> 6	7						
	pù							
	A							
Page	~	28	29	30	31			
Page								
The image		LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO	DOMENICA
The line   The line	0							
The line   The line								
The line   The line	<u> </u>							
CONTRICT   CONTRICT	J							Z4
Company   Comp		Z.J	20	LI	20	Ly	30	
Company   Comp		LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÎ	SABATO	DOMENICA
Page								
1	<u>.</u>	2	3	4	5	6	7	8
1	ρŋ	9	10	11	12	13	14	15
Company   Comp		16	17	18	19	20	21	22
COMPANY   COMP				25	26	27	28	29
1		30	31					
Content   Cont		LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ			
Company   Comp	9							
Company   Comp	S							
Company   Comp	90							
Company   Comp	4						25	20
1   2   3   4   5   6   7   8   9   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   3   4   4								
Company   Comp	4	LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO	DOMENICA
Company   Comp	Ire							2
Company   Comp	Ë							
Company   Comp	e e							
Company   Comp	a E							
1	S	7/4	745	26		28	29	30
1		LUŅEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO	DOMENICA
Second   S	d)							
LUNED    MARTED    MERCOLED    GIOVED    VENERD    SABATO   DOMENICA	Š							
LUNED    MARTED    MERCOLED    GIOVED    VENERD    SABATO   DOMENICA	9	15	16	17	18	19	20	21
LUNED    MARTED    MERCOLED    GIOVED    VENERD    SABATO   DOMENICA	ह				25	26	27	28
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30		29	30	31				
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30				MEDGALON		VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII	CARAGO	Dolumin
LUNED    MARTED    MERCOLED    GIOVED    VENERD    SABATO   DOMENICA	ย	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI				
LUNED    MARTED    MERCOLED    GIOVED    VENERD    SABATO   DOMENICA	2	5	6	7				
LUNED    MARTED    MERCOLED    GIOVED    VENERD    SABATO   DOMENICA	E							
LUNED    MARTED    MERCOLED    GIOVED    VENERD    SABATO   DOMENICA	×							
LUNED    MARTED    MERCOLED    GIOVED    VENERD    SABATO   DOMENICA	Ž	26						
3     4     5     6     7     8     9       10     11     12     13     14     15     16       17     18     19     20     21     22     23       24     25     26     27     28     29     30								
	(I)	LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ		
	1	2	4	-	6	7		
	Ε							
	<u>n</u>							
	Ö							